

pressione delle decime, sia dovuto un assegnamento speciale al clero di Sardegna od ai procuratori dell'Università.

« La quota del contributo imponibile alle proprietà fondiariarie sarà determinata per legge speciale. »

(Non è adottato.)

Pongo ora ai voti l'articolo 4 come venne proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo 5:

« La contribuzione prediale colpirà la proprietà fondiaria senza difalco di canoni, livelli, debiti o pesi censuari ed ipotecari, e sarà ripartita su tutti indistintamente i terreni, i fabbricati, gli opifici, sulle tonnare, e peschiere, e su tutti gli altri beni immobili per natura loro o dichiarati immobili dagli articoli 400 e 405 del Codice civile a chiunque appartengano, al demanio, comuni o privati, residenti o non residenti, regnicoli o stranieri, ecclesiastici o laici, corpi morali, corporazioni od istituzioni qualunque senza distinzione di classe, rimossa ogni eccezione d'uso, consuetudine o privilegio in contrario; salve solo le eccezioni portate dal titolo IV del regio editto del 14 dicembre 1818 che sarà pubblicato in Sardegna insieme alle regie patenti dell'8 gennaio 1838 per esservi colle medesime osservato in tutte le parti che si riferiscono alla presente legge, ed a cui non siasi derogato. »

**ASPRONI.** All'articolo 5° propone che si aggiungano parole le quali estendano l'imposta anche alle cedole irredimibili rappresentanti il capitale feudale. (*Verbale*) (1)

**DE CANDIA, regio commissario.** Quando si sono liquidati i feudi di Sardegna, furono stabilite delle rendite, le quali sono state annesse al debito pubblico in allora esistente in quel regno e che adesso fanno parte del debito pubblico dello Stato.

All'articolo 17 viene poi specialmente ciò indicato per corroborare ancora viemmaggiormente questa unione di tutti i debiti pubblici già costituiti in Sardegna con quelli di terraferma; quindi, rivestendo adesso tali rendite il carattere che hanno qui le rendite sopra il debito pubblico generale dello Stato, non si potrebbe ad ogni modo gravare l'uno e lasciar esente l'altro. Per conseguenza bisogna che siano assoggettati tutti i debiti alle stesse leggi, alle stesse prescrizioni, agli stessi regolamenti.

Quanto poi a ciò che si disse dall'onorevole preopinante, che queste rendite rivestono il carattere di perpetuità, spiacevi osservare non sussistere tale sua asserzione, perchè è bensì vero che vi è stata qualche eccezione per i primi chiamati alla successione, ma adesso sono libere e si estingueranno, oppure passeranno agli altri figli od eredi degli ex-feudatari, e come tutti gli altri beni particolari possono essere lasciati per testamento, o per donazione, o vendute, e tanto ciò è vero, che questo si è già cominciato a verificare in Sardegna.

**SAPPA, relatore.** Io volevo appunto dire che non credosussista quanto viene di accennare l'onorevole deputato Asproni che vi sia cioè in Sardegna un debito pubblico irredimibile di special natura che sia assicurato sul monte di riscatto. Il debito pubblico in Sardegna è bensì diviso in debito che si può redimere, ed in debito che non è redimibile; la qualità del debito non redimibile è nell'interesse dei terzi, è nell'interesse di quelli che hanno diritto di esperire su queste ren-

dite; in sostanza è per un interesse tutto affatto privato che è stabilito che queste rendite non si possano alienare; del resto la qualità delle rendite è la stessa, e si devono in conseguenza applicare alle medesime le stesse leggi che sono applicate alle rendite, sia redimibili, sia che non lo siano, in terraferma.

Le rendite sul debito pubblico non sono considerate come beni immobili, e quindi non vanno soggetti all'imposta a cui soggiacciono gl'immobili.

**SULIS.** La proposta dell'onorevole deputato Asproni appare anche fornita di maggiore equità, se si considera che le liquidazioni feudali riguardavano tanto i diritti reali, quanto i diritti personali. Questo solo anno basta a segnalare la qualità di queste liquidazioni feudali, che ebbero l'ultima definizione da un magistrato supremo a Torino, il quale imitò le forme spiccie e segrete del sentenziare dell'antico areopago, ma non ne imitava la giustizia.

L'impedimento che io vidi fin dalla prima legislatura per chiedere la revisione delle liquidazioni dei riscatti feudali fu sempre quello originato dalla trasmissione commerciale dei titoli che i feudatari avevano sul debito pubblico. A fuggire siffatti impedimenti mi pare acconcia la proposta ora fatta dall'onorevole deputato Asproni che riguarda cedole inalienabili.

Però l'onorevole commissario regio notava come per l'unione del debito pubblico generale della Sardegna a quello dello Stato intero siffatto impedimento esistesse. Io vorrei qualche maggiore schiarimento dal regio commissario per schiarire questo fatto che deve decidere o dell'accettazione o del rifiuto della proposta dell'onorevole Asproni.

**MARRELLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Avendo io avuto gran parte nell'ultima sistemazione degli affari feudali dell'isola e nella liquidazione che precedette il riscatto, potrei dire che niuno può meglio di me render conto di questa operazione.

Nel Codice civile che fu esteso alla Sardegna nel 1848 le rendite tanto sui privati che sullo Stato sono noverate fra i mobili; non possono adunque essere colpite da un tributo meramente prediale, qual è quello di cui si discorre. Ora il prezzo del riscatto dei feudi, rappresentato appunto in tante cedole iscritte nel debito pubblico del regno, se conservassero tuttavia il loro originario carattere d'inalienabilità per ragione del vincolo, ciò non ne altererebbe menomamente la condizione mobiliare; fatto è però che nell'istesso anno 1848 emanò una legge, la quale, pareggiando i vincoli feudali ai maggioraschi, primogeniture e fedecomessi, dichiarò quelli al par di questi risolvibili negli attuali possessori, dando la facoltà di disporre della metà, e di ritenere in usufrutto l'altra metà riservata all'immediato successore.

Oltrechè, trattandosi d'un fatto da lungo tempo compiuto e munito del suggello della pubblica fede, sarebbe strano il voler rinnovare siffatte questioni, egli è pur certo che le cedole feudali sono in parte estinte ed in parte alienate e poste in libera circolazione anche all'estero; laonde non potrebbe, senza gravissimi inconvenienti, e senza gettarci in un caos inestricabile, riaprirsi la discussione.

Finalmente non deve pretermettersi che nella liquidazione delle rendite feudali si tenne già conto dei tributi ai quali a feudi andavano soggetti, avendoli dedotti dall'attivo, e per questa ragione fu in tutti gli strumenti di riscatto espressamente convenuto che le cedole che si dovrebbero inscrivere nel Gran Libro pubblico sarebbero esenti da ogni tributo.

**ASPRONI.** Dietro gli schiarimenti dati dal signor ministro,

(1) Il discorso pronunziato a questo punto dal deputato Asproni manca intieramente nel rendiconto stenografico e vi abbiamo perciò supplito col suddetto estratto del processo verbale ufficiale.